

Publicato il 15/07/2021

N. 08474/2021 REG.PROV.COLL.

N. 06824/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6824 del 2020, proposto da

-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Arpino, Cristina Ercolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Laura Arpino in Roma, via Duilio n. 6;

contro

- Questura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

- Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del decreto del 9 giugno 2020 del Questore di Roma di revoca del libretto e della licenza del porto di pistola per difesa personale e del porto di fucile per uso tiro a volo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 5 luglio 2021 il Cons. Daniele Dongiovanni e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modificazioni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame, l'istante ha impugnato, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il decreto del 9 giugno 2020 con cui la Questura di Roma ha revocato il libretto e la licenza di porto di pistola per difesa personale nonché la licenza relativa al porto di fucile per uso tiro a volo, rilasciati a suo tempo all'interessato.

In particolare, il ricorrente ha rappresentato che la revoca è stata disposta in seguito ad un fatto avvenuto in data 13.01.2020 in relazione al quale l'istante è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di omessa custodia delle armi ex art. 20-bis legge 110 del 75, in quanto avrebbe lasciato incustodito su una sedia di uno studio radiologico un borsello contenente – tra l'altro - la propria arma da sparo rifornita di 7 (sette) proiettili.

Ciò posto, il ricorrente ha proposto i seguenti motivi:

1) violazione ed erronea applicazione degli art. 3, 10 e 10 bis della legge 241/90 e degli artt. 10, 11, 42, 43 del t.u.l.p.s.; eccesso di potere per difetto dei principi di buon andamento, difetto di motivazione e carenza di istruttoria.

L'amministrazione resistente non ha preso in considerazione le memorie depositate in seguito alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca; ed invero, pur avendo presentato in data 20 maggio 2020 una memoria esplicativa, nel provvedimento impugnato, si afferma che l'interessato avrebbe mostrato disinteresse, non avendo presentato "alcuna osservazione al riguardo...".

Ciò costituisce una chiara violazione dei principi di partecipazione procedimentale.

Peraltro, la mancata considerazione delle proprie osservazioni ha determinato un difetto della motivazione contenuta nel provvedimento impugnato in quanto l'amministrazione resistente nulla ha argomentato in ordine alla dettagliata memoria presentata nel corso del procedimento.

Nulla, altresì, l'amministrazione ha dedotto in relazione alle ragioni che hanno portato a concludere per un giudizio di inaffidabilità del ricorrente alla detenzione delle armi, impedendo così di ricostruire l'iter logico seguito nel caso di specie per giungere ad una tale determinazione, non potendo essere sufficiente il mero riferimento alla denuncia per omessa custodia delle armi, presentata all'autorità giudiziaria.

Ed invero, il ricorrente è titolare di licenza dal 2009 e, da sempre, il suo comportamento è stato improntato alla massima cura ed attenzione nella custodia delle armi, come dimostra anche il fatto che svolge le funzioni di giudice/arbitro nelle gare di tiro a volo;

2) eccesso di potere per difetto di presupposto e travisamento dei fatti.

L'amministrazione resistente non ha correttamente valutato i fatti accaduti il 13 gennaio 2020 che hanno portato alla revoca delle licenze detenute dall'istante.

Rappresenta, infatti, il ricorrente che, in quella giornata, si era recato in uno studio medico per effettuare una risonanza magnetica e ha lasciato il proprio borsello contenente vari effetti personali e l'arma in dotazione nello spogliatoio situato all'interno della "sala raggi" nella quale non poteva essere introdotto alcunché; spogliatoio che, comunque, era ben visibile dall'interno della stessa "sala raggi".

A seguito di complicazioni nell'effettuazione della risonanza magnetica che ponevano l'istante in uno stato confusionale, passato il quale chiedeva di poter accedere nello spogliatoio per recuperare il borsello, veniva raggiunto dopo qualche minuto da una pattuglia dei Carabinieri che gli chiedevano spiegazioni sull'accaduto, all'esito delle quali sporgevano denuncia per omessa custodia delle armi.

Nessuna inaffidabilità può essere addebitata all'istante al quale non è stato consentito, sin da subito, di accedere nello spogliatoio che, nel frattempo, era stato occupato impropriamente da altri pazienti che dovevano essere sottoposti ad esami radiologici;

3) manifesta ingiustizia.

Come detto, il ricorrente, medico che trasporta per lavoro anche sostanze stupefacenti tanto da temere per la sua incolumità, ha sempre mantenuto la massima cura nella custodia delle armi.

Peraltro, la revoca del porto d'arma impedirebbe al ricorrente di poter proseguire l'attività di giudice di gara, ledendo l'immagine costruita con dedizione nell'ambito del tiro a volo, nonché lo esporrebbe sul piano della sicurezza personale, privandolo di uno strumento di difesa durante lo svolgimento della sua attività lavorativa e, in particolare, durante il trasporto di medicinali.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, per resistere al ricorso.

Con ordinanze nn. 9945/2020 e 7383/2020, è stato chiesto all'amministrazione resistente di produrre una relazione sui fatti di causa, depositata in giudizio in data 30 giugno 2021.

All'udienza del 5 luglio 2021, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, va osservato che, in tema di divieto di detenzione e porto d'armi o di revoca dei titoli autorizzativi, il potere discrezionale della pubblica amministrazione va esercitato nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale sia sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata, al fine di evidenziare circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto sia ritenuto pericoloso o, comunque, capace di abusi.

A tale affermazione consegue, tra l'altro, che, considerato il carattere preventivo delle misure di polizia, non è richiesto che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso da parte del soggetto interessato, essendo sufficiente che – sulla base di elementi obiettivi – quest'ultimo dimostri una scarsa affidabilità nell'uso delle armi o un'insufficiente capacità di dominio dei propri impulsi ed emozioni (Cons. Stato, sez. IV, 26 gennaio 2004, n. 238).

Tuttavia, il pericolo di abuso delle armi, in particolare, deve essere comprovato e richiede comunque un'adeguata valutazione non solo del singolo episodio ma anche della personalità del soggetto sospettato, che possa giustificare un giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità, come in caso di personalità violente, aggressive o prive della normale capacità di autocontrollo (cfr. tra le altre, TAR Campania, Salerno, sez. II, 1 giugno 2017, n. 994; TAR Umbria, n. 97 del 23 gennaio 2017; TAR Basilicata, n. 261 del 26 maggio 2015).

2. Ciò premesso, va precisato - ancora in via preliminare - che le censure contenute nel ricorso in esame saranno trattate congiuntamente, per ragioni di chiarezza espositiva.

2.1 Nel merito, proprio alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, le doglianze si rivelano fondate.

2.2 Ed invero, come riportato nella parte in fatto, la vicenda può essere sintetizzata nel modo che segue:

- in data 13 gennaio 2020, il ricorrente (di professione “medico”) si è recato presso uno studio radiologico per effettuare una risonanza magnetica con mezzo di contrasto;

- in ragione di ciò, è stato fatto accomodare in uno spogliatoio adiacente alla stanza dove si effettuano gli esami radiologici, non aperta al pubblico ma solo al paziente che di volta in volta è chiamato a effettuare tale accertamento;

- in quello spogliatoio, l’istante ha quindi lasciato tutti gli effetti personali, unitamente al borsello contenente l’arma da sparo, munita di proiettili;

- al termine dell’esame, il ricorrente non recuperava i predetti effetti personali che venivano poi rinvenuti da personale tecnico che, a quel punto, allertava le forze di polizia che giungevano sul posto e, dopo aver identificato il proprietario (lì presente), procedevano al sequestro dell’arma e a segnalare l’istante all’Autorità giudiziaria, per omessa custodia delle armi.

2.3 Quanto sopra riportato costituisce una ricostruzione dei fatti che risulta, in maniera oggettiva, dagli atti depositati in giudizio da entrambe le parti e che sono ricavabili anche dalla documentazione redatta dagli operatori di polizia che sono intervenuti presso il predetto studio radiologico.

Ora, a fronte di una tale ricostruzione, nulla però risulta agli atti ufficiali trasmessi all’autorità giudiziaria circa eventuali ragioni che hanno portato il ricorrente a lasciare l’arma incustodita nello spogliatoio antistante la stanza dove si svolgono gli esami radiologici.

Al riguardo, l’istante sostiene che, durante l’esame radiologico, essendo stato utilizzato un c.d. “mezzo di contrasto”, ha accusato un malore che ha reso necessario l’intervento della moglie in quanto, una volta terminato il controllo, si trovava in un evidente stato confusionale.

Ora, una tale situazione, confermata in una dichiarazione scritta dalla moglie del ricorrente, seppure non risulti dagli atti redatti dai militari dei Carabinieri, in ogni caso, non risulta smentita in questa sede, sebbene l’amministrazione resistente sia stata onerata dalla Sezione di fornire una dettagliata relazione sui fatti di causa.

Del resto, non può dirsi inverosimile la ricostruzione operata dal ricorrente in quanto costituisce fatto notorio che l'utilizzo dei c.d. "mezzi di contrasto" possa determinare reazioni allergiche tali da indurre il soggetto in uno stato confusionale; da ciò risulta verosimile che l'istante sia stato quindi accompagnato dalla consorte al di fuori della stanza dove si svolgono gli esami radiologici e che, successivamente, una volta superato lo stato confusionale, il ricorrente abbia chiesto di recuperare gli effetti personali lasciati nello spogliatoio.

Peraltro, negli atti redatti dai militari dei Carabinieri, oltre al fatto di essere intervenuti alle ore 15.30, null'altro aggiungono con riferimento alla esatta dinamica dei fatti, se non la circostanza di essere stati allertati dal personale dello studio radiologico.

Ciò precisato in punto di fatto, ritiene il Collegio che, alla luce di quanto emerge dalla documentazione depositata in giudizio, non può essere ritenuta inverosimile la ricostruzione operata dalla parte ricorrente e, pertanto, la valutazione in punto di responsabilità e quindi di affidabilità dell'istante non può prescindere dalla considerazione di tali circostanze.

Peraltro, nel provvedimento impugnato, nessuna valutazione viene svolta sulla personalità del soggetto e, in particolare, sui seguenti aspetti ovvero:

- che il ricorrente è professionista, abilitato all'esercizio della professione medica;
- che è titolare di licenza di porto d'armi sin dal 2009 e che, fino all'evento del 13 gennaio 2020, non è mai stato segnalato in relazione ad ipotesi di non corretto uso delle armi;
- che svolge l'attività di giudice arbitro nelle gare di tiro a volo.

Ora, come esposto in precedenza, il pericolo di abuso delle armi deve essere comprovato e richiede comunque un'adeguata valutazione non solo del singolo episodio ma anche della personalità del soggetto interessato, che possa giustificare un giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità.

Nel caso di specie, alla luce proprio di una valutazione complessiva della personalità del soggetto interessato, non risulta giustificabile un giudizio – anche solo prognostico – sulla sopravvenuta inaffidabilità in quanto, dalla stessa ricostruzione del fatto (non apparsa inverosimile), non può farsi derivare che la omessa custodia dell'arma sia dipesa da una cosciente volontà, anche solo colposa, dell'istante in quanto non può escludersi che sia invece dipesa da un momento – passeggero – di alterazione psico-fisica non autodeterminata.

A ciò deve però aggiungersi che l'amministrazione resistente non ha altresì tenuto in alcun conto la "storia personale" del soggetto interessato il quale, oltre ad un essere un professionista abilitato alla professione

medica, non risulta essere mai stato segnalato da quando è titolare della licenza di porto d'armi (ovvero dal 2009) e, anzi, non si può escludere che, proprio per la sua affidabilità, sia stato nominato giudice arbitro nell'ambito delle gare di tiro a volo.

2.4 Le censure proposte dal ricorrente si rivelano quindi fondate, con conseguente assorbimento della doglianza relativa alla mancata valutazione della memoria depositata in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, in quanto l'esame di tale doglianza (peraltro, fondata, avendo l'istante provato di averla inviata via PEC all'amministrazione resistente) nulla aggiungerebbe all'esito del presente contenzioso, come esposto nei punti che precedono.

3. In conclusione, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

4. Le spese di giudizio vanno, tuttavia, compensate tra le parti, in ragione comunque dell'assoluta peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modificazioni, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore

Raffaello Scarpato, Referendario